CAMERA DEI DEPUTATI N. 1695-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **MERENDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DEL BO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E LO SPETTACOLO
(TUPINI)

nella seduta del 12 novembre 1959

Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da vario tempo e da più parti è stata sottolineata la necessità di uno strumento legislativo aggiornato che consenta di disciplinare in maniera organica ed efficace le manifestazioni fieristiche che tanta importanza hanno anche sotto il profilo dello sviluppo economico e commerciale del Paese.

Allo stato attuale la materia è regolata dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, che si è dimostrato inidoneo e lacunoso.

Esso, infatti, si limita a classificare le manifestazioni senza stabilirne i criteri ed istituisce alcuni controlli sugli Enti in materia di bilanci e di particolari deliberazioni, senza però offrire alla pubblica Amministrazione i mezzi idonei ad un controllo e ad un coordinamento efficace.

Di qui l'urgenza di un nuovo provvedimento che colmi le lacune e dia alla pubblica amministrazione maggiori possibilità di controllo e di coordinamento in una materia ora così disordinata e inflazionata nelle manifestazioni.

Il disegno di legge che è stato approntato e che viene sottoposto al nostro esame tende ad apportare delle modifiche essenziali ed indispensabili al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454. Le principali di esse sono:

a) la disciplina legislativa è stata ristretta alle manifestazioni fieristiche aventi un prevalente contenuto economico-commerciale, con esclusione quindi di quelle con preminente carattere artistico e delle manifestazioni cinematografiche, richiamate esplicitamente dall'articolo 1 del citato regio decreto legge n. 454;

b) nelle nuove disposizioni è prevista la definizione delle manifestazioni « Internazionali » e « Nazionali » in termini che non diano luogo a confusioni;

c) poiché al Comitato consultivo permanente previsto dall'articolo 1 del citato regio decreto-legge, si era sostituita una Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituiva il Consiglio Superiore del commercio interno, ora soppresso, si è prevista la costituzione di un apposito Comitato del quale fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Organizzazioni professionali economiche nonché esperti in materia fieristica. A tale Comitato sono attribuite funzioni ovviamente consultive, ma con poteri tali da consentire un esame approfondito delle singole situazioni degli enti fieristici e dei Comitati organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di potere esprimere giudizi sulla loro funzionalità e sulla congruità delle disponibilità finanziarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

d) il nuovo disegno di legge attribuisce al Ministro per l'industria ed il commercio il coordinamento tra i calendari provinciali, compilati dalle Camere di commercio, e tra questi ed il Calendario Nazionale; l'assenza di tale coordinamento nelle precedenti disposizioni ha dato origine, per il passato, a contrasti di ovvia natura;

e) specie per quanto riguarda le manifestazioni internazionali è stato necessario disciplinare la vendita al pubblico delle merci esposte in fiera, che deve avvenire esclusivamente su campione, ad eccezione dei prodotti artigiani che possono essere esitati direttamente in fiera;

f) sono state altresì stabilite le norme per la costituzione degli enti fieristici, per la nomina ed il funzionamento dei loro Organi amministrativi e di controllo, per la vigilanza sulla loro gestione, a differenza di quanto soltanto accennato nella legislazione in vigore;

g) per l'importanza e l'impegno, anche nei confronti dei Paesi esteri, che hanno le manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, è previsto che esse possano essere organizzate solo da Enti pubblici che abbiano istituzionalmente finalità fieristiche;

h) oltre alla competenza del Ministero dell'industria e commercio e delle Camere di commercio in materia di autorizzazione e di vigilanza, è riconosciuta quella delle Regioni a statuto speciale;

i) le nuove disposizioni prevedono, infine, sanzioni, prima non comminate, contro gli organizzatori di manifestazioni fieristiche non autorizzate o tenute in data, località o con denominazione diversa da quelle indicate nel Calendario.

Anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a norma del 5° comma

dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, ha preso in esame questo disegno di legge ed ha ritenuto di fare in merito alcune osservazioni.

La XII Commissione ha ritenuto che, a proposito delle osservazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, particolare trattazione meriti la parte relativa alla rivendicazione, da parte del suddetto Organo costituzionale, delle funzioni attribuite nel disegno di legge all'istituendo Comitato. A noi sembra che le rivendicate attribuzioni non possano spettare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro né per diritto di trapasso, così detto successorio, né per l'articolo 8 della legge istitutiva; infatti il Consiglio Superiore del commercio interno, come altri Comitati e Consigli furono soppressi non per trasferire le funzioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ma solo perché gli organi soppressi avevano alcune caratteristiche che, in *alcuni punti*, potevano identificarsi con i compiti del nuovo Organo (e i modesti compiti della Sezione del Consiglio Superiore del commercio interno in materia di fiere non potevano certo essere trasferiti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Per ciò che riguarda poi le funzioni indicate nella legge istitutiva è sufficiente osservare che l'articolo 8 prevede una consulenza facoltativa (e non obbligatoria come sono per lo più i pareri di cui al disegno di legge) per « materie » che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o « limitata a singole questioni *nell'ambito dell'economia e del lavoro* »; attribuzioni, quindi, configurate col carattere dell'astrattezza propria dei provvedimenti legislativi, a differenza del carattere concreto dei provvedimenti amministrativi. D'altronde il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che è « organo di consulenza delle Camere e del Governo » non può trasformarsi, con legge ordinaria, in consulente permanente e necessario dell'amministrazione dell'industria, ché verrebbe in tal caso ad essere chiamato a fornire, con una propria deliberazione, il mero presupposto di un singolo atto amministrativo.

Superate in tal modo obiezioni di fondo fatte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione XII si è trovata d'accordo sulla esigenza di approntare una nuova disciplina della materia e, viste le osservazioni delle Commissioni richieste dei pareri, è passata ad esaminare il disegno di legge nel testo governativo, approvandolo in sede legislativa, nelle sedute del 25 gennaio, 15 febbraio, 8 marzo e 12 aprile 1961, con gli emendamenti riportati in sede di testo a raffronto.

Rimesso all'assemblea, ad istanza di oltre sessanta deputati, il provvedimento è stato poi approvato, nella seduta in sede referente del 19 aprile 1961, nel testo già approvato in sede legislativa.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame serve, dunque, a colmare le lacune esistenti nella legislazione vigente in materia di manifestazioni fieristiche. Con questo provvedimento si avrà d'ora innanzi non solo la possibilità di classificare le fiere in base al loro contenuto e alla sfera territoriale delle imprese ammesse ad esporre, ma si daranno soprattutto alla Pubblica Amministrazione, attraverso la fissazione di criteri obiettivi e la creazione di un organo di consulenza largamente rappresentativa, gli strumenti idonei a discriminare e selezionare le manifestazioni fieristiche in modo da porre ordine e disciplina in una materia così importante.

Confido, pertanto, che la Camera voglia dare la sua approvazione a questo utile provvedimento.

MERENDA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Le manifestazioni fieristiche, aventi lo scopo di favorire la diffusione e lo scambio di prodotti nell'interesse della produzione e del consumo, si distinguono, agli effetti della presente legge, in fiere campionarie generali e fiere campionarie specializzate.

Per fiere campionarie generali si intendono le manifestazioni in cui vengono esposti campioni adeguatamente rappresentativi, sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo, della produzione senza limitazione merceologica, o riguardanti interi rami dell'attività produttiva. Esse devono disporre di sede stabile, di una organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità prefissata.

Per fiere campionarie specializzate si intendono le manifestazioni periodiche in cui vengono esposti campioni adeguatamente rappresentativi, sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo, della produzione di uno o più settori merceologici, affini e strettamente collegati fra loro in rapporto alla destinazione della produzione stessa.

Gli enti organizzatori di fiere campionarie generali non possono allestire nella stessa località, con denominazione separata, manifestazioni specializzate contemporaneamente alla manifestazione campionaria generale.

ART. 2.

Le fiere campionarie generali e le fiere campionarie specializzate hanno la qualifica di « internazionali », « nazionali » o « locali ».

La qualifica di « internazionale » è riconosciuta alle manifestazioni fieristiche alle quali partecipino espositori stranieri in adeguato rapporto con quelli nazionali.

La qualifica di « nazionale » è riconosciuta alle manifestazioni fieristiche che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici.

La partecipazione ufficiale di Paesi esteri a fiere italiane deve essere richiesta tramite il Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Per fiere campionarie generali – periodiche o permanenti – si intendono le manifestazioni in cui vengono esposti campioni adeguatamente rappresentativi, sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo, della produzione senza limitazione merceologica, o riguardanti interi rami dell'attività produttiva. Esse devono disporre di sede stabile, di una organizzazione amministrativa permanente e, se periodiche, avere periodicità prefissa.

Per fiere campionarie specializzate – periodiche o permanenti – si intendono le manifestazioni in cui vengono esposti campioni adeguatamente rappresentativi, sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo, della produzione di uno o più settori merceologici, affini e strettamente collegati fra loro in rapporto alla destinazione della produzione stessa.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Tutte le altre manifestazioni fieristiche hanno la qualifica di « locali ».

Identico.

ART. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio è istituito un Comitato per le manifestazioni fieristiche presieduto dallo stesso Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Il Comitato, oltre all'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, può essere richiesto di parere su ogni questione, riguardante le manifestazioni fieristiche, che il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sottoporgli.

Il Comitato deve essere sentito dal Ministro per l'industria e il commercio, sulle richieste di riconoscimento degli enti aventi finalità fieristiche nonché sulla erogazione di eventuali contributi, gravanti sul bilancio dello Stato, a favore di manifestazioni fieristiche.

Esso è composto da:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura;

dieci esperti in materia fieristica, di cui almeno due scelti fra gli industriali, uno fra gli agricoltori, uno fra i commercianti, ed uno fra gli artigiani.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati: la loro funzione è gratuita.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 4.

Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono autorizzate dal Ministro

ART. 3.

È istituito un Comitato per le manifestazioni fieristiche presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Identico.

Identico.

Esso è nominato dal Ministro dell'industria e del commercio ed è composto da:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

Quando si tratti di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Comitato è integrato da un rappresentante della Regione interessata.

Identico.

Identico.

ART. 4.

La manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono autorizzate dal Ministro

dell'industria e del commercio con proprio decreto, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3.

Con il decreto di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche internazionali può essere accordata la protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali, ai nuovi modelli industriali concernenti oggetti ed ai nuovi marchi d'impresa posti su prodotti o merci che saranno esposti durante la manifestazione.

La manifestazioni fieristiche locali sono autorizzate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Nelle Regioni a statuto speciale le manifestazioni fieristiche a carattere locale sono regolate dalle norme previste dagli Statuti stessi.

ART. 5.

L'autorizzazione non può essere concessa alle manifestazioni che non risultino predisposte su basi organizzative e finanziarie atte ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui sono promosse.

ART. 6.

La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può essere maggiore di giorni 16.

ART. 7.

Alle manifestazioni fieristiche, autorizzate dal Ministro per l'industria e il commercio, possono essere ammessi ad esporre soltanto i produttori ed i loro agenti autorizzati che svolgono la propria attività nei settori merceologici inerenti alla manifestazione.

ART. 8.

Nelle fiere con qualifica di internazionale e nazionale non è consentita la vendita al pubblico, con consegna immediata, dei prodotti esposti.

La vendita su campione per le merci estere è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di commercio con l'estero.

La vendita con consegna immediata è consentita soltanto per i prodotti dell'artigianato e per quelli floro-ortofrutticoli depe-

dell'industria e del commercio con proprio decreto, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3 e, per quelle che si svolgono nel territorio delle Regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi della Regione stessa.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

La durata di ciascuna manifestazione fieristica – se periodica – non può essere maggiore di giorni 16.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ribili, purché questi ultimi siano presentati in apposite fiere campionarie specializzate o in settori specifici di fiere campionarie generali, salva sempre l'osservanza delle disposizioni in materia di commercio con l'estero.

Le merci ed i prodotti stessi temporaneamente importati per figurare nelle manifestazioni internazionali e non riesportati sono soggetti al pagamento dei diritti doganali.

ART. 9.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, fissa le date delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali autorizzate e forma il relativo calendario per l'anno successivo.

Il calendario contiene per ciascuna manifestazione: la denominazione ufficiale, la qualifica, il luogo ed il periodo di svolgimento nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Il calendario nazionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 dicembre.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Camere di commercio, industria e agricoltura formano, per le rispettive province, il calendario delle manifestazioni a carattere locale, da esse autorizzate per l'anno successivo. Entro tale termine il calendario provinciale è comunicato al Ministero dell'industria e del commercio che può disporre, entro il successivo mese di novembre, gli spostamenti di data che si rendessero necessari per coordinare i calendari provinciali fra loro e col calendario nazionale.

Il calendario provinciale è pubblicato nel mese di dicembre, nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

La revoca dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal calendario.

ART. 10.

Non possono aver luogo manifestazioni fieristiche oltre quelle indicate nel calendario nazionale o nei calendari provinciali.

ART. 11.

Le manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario nazionale sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla vigilanza della Camera di com-

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

mercio, industria e agricoltura che le ha autorizzate.

La vigilanza sulle fiere a carattere locale, che si svolgono nelle Regioni a statuto speciale, è esercitata dai competenti Organi regionali.

ART. 12.

Le fiere campionarie generali con qualifica di internazionale debbono essere organizzate da enti pubblici che abbiano istituzionalmente finalità fieristiche.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Lo statuto degli Enti pubblici aventi istituzionalmente finalità fieristiche è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Esso deve indicare: i fini che l'ente si propone di conseguire, i mezzi finanziari a disposizione dell'Ente stesso per il raggiungimento del suo scopo e gli organi amministrativi e di controllo.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Il presidente dell'Ente pubblico avente istituzionalmente finalità fieristiche e che organizzi manifestazioni con qualifica di internazionale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio.

Il segretario generale dell'Ente di cui al comma precedente è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del presidente dell'Ente.

Il trattamento economico del segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del presidente dell'Ente.

Il presidente dell'Ente pubblico avente istituzionalmente finalità fieristiche e che organizzi manifestazioni con qualifica di nazionale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Il segretario generale dell'Ente di cui al comma precedente è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Il presidente dell'Ente pubblico avente istituzionalmente finalità fieristiche e con sede nelle Regioni a statuto speciale, è nominato secondo quanto stabilito dai commi 1° e

ART. 14.

Identico.

4° del presente articolo, d'intesa con i competenti Organi della Regione interessata.

La dotazione organica e la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti pubblici fieristici devono essere determinate con apposito regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione degli Enti stessi e da sottoporre all'approvazione – mediante decreto – del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 15.

Gli Enti pubblici aventi istituzionalmente finalità fieristiche sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Gli Enti suddetti devono sottoporre all'approvazione del predetto Ministero il bilancio preventivo, quello consuntivo e le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio, nonché quelle di nomina del segretario generale ai sensi del 5° comma del precedente articolo 14.

L'autorizzazione all'acquisto di beni immobili ed all'accettazione di donazioni e lasciti da parte degli enti predetti è data con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 16.

Il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dall'articolo 3, può, nel caso di grave e reiterata inosservanza delle norme di legge o di regolamento, delle disposizioni dello Statuto o delle condizioni dell'autorizzazione, disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione degli enti pubblici aventi istituzionalmente finalità fieristiche e nominare un commissario per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

ART. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dall'articolo 3 ed udito il Consiglio di Stato, è dichiarata l'estinzione degli Enti pubblici aventi istituzionalmente finalità fieristiche qualora essi vengano a trovarsi nella impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

La liquidazione è effettuata da un commissario liquidatore nominato dal Ministro

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

per l'industria e il commercio, osservate le disposizioni per la liquidazione delle persone giuridiche.

Il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni contenute nello statuto e, in mancanza, secondo le determinazioni del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli atti stipulati per operare il passaggio dei beni di detti enti a favore di altri Enti pubblici sono soggetti alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie, quando i beni stessi restino destinati a scopi di pubblica utilità.

ART. 18.

Le attribuzioni spettanti all'Autorità governativa ai sensi del titolo II del libro I del Codice civile, sulle persone giuridiche private, aventi per scopo la organizzazione di manifestazioni fieristiche, sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Le norme di cui agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche alle esposizioni e alle manifestazioni fieristiche non periodiche, qualunque sia la loro denominazione, salvo, per quelle regolate da convenzioni internazionali rese esecutive in Italia, quanto in esse sia diversamente disposto, nonché alle manifestazioni zootecniche internazionali e nazionali.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle manifestazioni che abbiano scopo artistico, culturale o scientifico, nonché alle manifestazioni cinematografiche.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in data, località e con denominazioni diverse da quelle indicate nel calendario nazionale o nei calendari provinciali, o svolga un programma diverso da quello comunicato all'Amministrazione per l'autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 20.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi dell'articolo 4 è punito – ove la manifestazione abbia luogo – con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in data, località e con denominazioni diverse da quelle indicate nel calendario nazionale o nei calendari provinciali, o svolga un programma diverso da quello comunicato all'Amministrazione per l'autorizzazione, è punito – ove la manifestazione abbia luogo – con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 21.	ART. 21.
Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche che, nel termine di 10 giorni dalla sopraggiunta impossibilità di dare corso alla manifestazione stessa, non provvedano a darne notizia al Ministero dell'industria e del commercio, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.	*Identico.*
ART. 22.	ART. 22.
Nulla è innovato nei riguardi delle disposizioni contenute in leggi speciali concernenti gli oggetti che si riferiscono a invenzioni industriali o a modelli industriali di utilità, non protetti da brevetto, riconosciuti utili alla difesa militare del Paese.	*Identico.*
ART. 23.	ART. 23.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici aventi istituzionalmente finalità fieristiche debbono uniformare i propri statuti alle disposizioni della legge stessa.	*Identico.*
ART. 24.	ART. 24.
Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.	*Identico.*